



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 13/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1516

Disposizioni urgenti in materia di mobilità sanitaria interregionale. Determinazione delle tariffe per i trasporti con ambulanza e in elisoccorso ai fini del recupero della mobilità sanitaria interregionale.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, così come confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con il finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali, basato su un modello di allocazione territoriale delle risorse con l'attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il finanziamento delle strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione, si è posta la necessità di compensare i costi sostenuti per prestazioni rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite;
- la compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle note del Ministero della Salute 100/scps/4.4583 del 23 marzo 1994, 100/scps/4.6593 del 9 maggio 1996 e 100/scps/4.344spec. del 28 gennaio 1997;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Commissione Salute hanno approvato in tempi successivi documenti che hanno integrato e modificato le citate note ministeriali;
- le Regioni e Province Autonome approvano annualmente il documento di Accordo per la disciplina della compensazione interregionale della mobilità sanitaria;
- sono oggetto di compensazione nell'ambito della mobilità sanitaria interregionale le seguenti prestazioni:
 - Ricoveri ospedalieri e day hospital (flusso A);
 - Medicina generale (flusso B);
 - Specialistica ambulatoriale (flusso C);
 - Farmaceutica (flusso D);
 - Cure termali (flusso E);
 - Somministrazione diretta di farmaci (flusso F);
 - Trasporti con ambulanza ed elisoccorso (flusso G).
- il costo del servizio 118 è totalmente a carico del Fondo Sanitario Regionale e che occorre definire una tariffa per gli interventi a favore di non residenti in Regione Puglia da addebitare alla Regione debitrice attraverso la procedura della mobilità sanitaria;
- che sono da considerarsi trasporti di emergenza, da rilevare ai fini della mobilità interregionale, i trasporti che si originano per una chiamata diretta alla Centrale Operativa 118 con intervento di soccorso disposto dalla Centrale stessa;

- in Regione Puglia sono attivi servizi regionali di trasporto con ambulanza e, limitatamente ad alcune aree geografiche, in elisoccorso;
- ai fini della compensazione delle posizioni creditorie e debitorie del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito della mobilità sanitaria interregionale trovano applicazione, ai sensi del vigente "Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria", i provvedimenti tariffari in vigore per l'anno di riferimento nelle Regioni creditrici; tali provvedimenti devono essere notificati alle Regioni in tempo utile per i controlli degli addebiti nell'ambito delle procedure di mobilità;
- con deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2011, n. 1479, avente ad oggetto "Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118", è stato stabilito che le Aziende Sanitarie, qualora non in grado di assicurare le attività di soccorso con mezzi e personale propri, possano far ricorso a specifiche convenzioni con le Associazioni di Volontariato insistenti sul territorio regionale;
- con la stessa deliberazione sono stati definiti i costi da riconoscersi alle suddette Associazioni di Volontariato;

Considerato che:

- la rilevazione del flusso dei trasporti con ambulanza ed in elisoccorso (flusso G) consentirà alla Regione Puglia di addebitare i relativi costi alle Regioni di provenienza dei pazienti;
- in fase di prima applicazione, si ritiene opportuno definire le tariffe regionali, sulla base dell'analisi comparativa e statistica effettuata sui tariffari utilizzati delle altre Regioni che hanno adottato tariffe forfettarie;
- la definizione delle suddette tariffe ha esclusivamente lo scopo di consentire alla Regione Puglia di addebitare alle altre Regioni, a decorrere dall'anno 2013, i costi per le prestazioni di trasporto effettivamente erogate, con espressa esclusione di ogni altra applicazione;
- si potrà procedere ad una periodica ridefinizione delle suddette tariffe sulla base dei dati forniti dalle Aziende Sanitarie;
- si rende necessario istituire un tavolo tecnico per l'aggiornamento periodico delle suddette tariffe, composto dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi (in qualità di coordinatore), dal Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza Urgenza e dai Direttori delle Centrali Operative del 118 di Puglia;

Rilevato che:

- nell'ambito delle specifiche competenze dei Servizi afferenti l'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, così come stabilite dal DPGR n. 675/2011 e s.m.i., avente ad oggetto "Modifica Assetto Organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale", non è espressamente esplicitata la funzione trasversale relativa alla mobilità sanitaria regionale;
- nelle more dell'adozione di atti di riorganizzazione dell'Area, necessari a rendere più funzionale l'attribuzione di responsabilità e più efficiente lo svolgimento di funzioni relative al governo della mobilità sanitaria interregionale, si ritiene opportuno stabilire il seguente modello organizzativo:
 - a) le attività di carattere amministrativo e informatico relative al processo di compensazione della mobilità interregionale, così come definito dagli Accordi interregionali, sono assicurate dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;
 - b) il suddetto Ufficio si avvale, per le verifiche e le contestazioni relative all'appropriatezza delle prestazioni addebitate, del supporto dell'ARES Puglia, nell'ambito dei compiti previsti dalla L.R. n. 24/2001 di istituzione della stessa Agenzia, ed in particolare del Servizio Analisi della Domanda e dell'Offerta Sanitaria e Valutazione delle Dinamiche Epidemiologiche;
 - c) il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità è autorizzato alla sottoscrizione degli accordi bilaterali per la risoluzione delle vertenze, così come previsto dall'Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Interregionale; il Direttore di Area può delegare il Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi alla stipula di accordi specifici;

d) le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS pubblici sono tenuti ad individuare entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento un responsabile aziendale degli adempimenti in materia di mobilità interregionale quale referente unico nei confronti degli Uffici regionali.

Per quanto sopra esposto, si propone alle valutazioni della Giunta Regionale:

- di stabilire in fase di prima applicazione, con decorrenza 1/1/2013, ai fini degli addebiti di mobilità sanitaria, per i trasporti con ambulanza ed in elisoccorso erogati attraverso il servizio 118 a pazienti non residenti in regione Puglia (flusso G), le tariffe uniche onnicomprensive di seguito elencate:

- Elisoccorso: € 3.100,00;

- Ambulanza: € 225,00;

- di attivare dal corrente anno, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, la rilevazione delle prestazioni di trasporto da addebitare alle altre Regioni nell'ambito della mobilità sanitaria (flusso G), secondo le specifiche tecniche di dettaglio da comunicarsi a cura del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

- di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliero Universitarie, presso le quali sono presenti le Centrali Operative del 118 di Puglia, sono tenute alla rilevazione delle prestazioni di trasporto di cui al suddetto flusso, pena l'automatica decadenza dei Direttori Generali, prevista dalla normativa richiamata nello schema di contratto approvato con DGR n. 2341/2011, in caso di mancato invio dei dati o grave ritardo nella trasmissione degli stessi;

- di istituire un tavolo tecnico per l'aggiornamento periodico delle tariffe per i trasporti con ambulanza ed in elisoccorso, erogato attraverso il servizio del 118, ai fini degli addebiti della mobilità sanitaria regionale, composto dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi (in qualità di coordinatore), dal Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza Urgenza e dai Direttori delle Centrali Operative del 118 di Puglia;

- di stabilire che la partecipazione al suddetto tavolo tecnico da parte dei componenti nominati è a titolo gratuito in quanto svolta ratione officii;

- di approvare il "modello organizzativo" di attuazione delle procedure di mobilità sanitaria interregionale come descritto in narrativa;

- di dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di procedere alle necessarie notifiche del presente provvedimento.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1. di stabilire in fase di prima applicazione, con decorrenza 1/1/2013, ai fini degli addebiti di mobilità sanitaria, per i trasporti con ambulanza ed in elisoccorso erogati attraverso il servizio 118 a pazienti non residenti in regione Puglia (flusso G), le tariffe uniche onnicomprensive di seguito elencate:

- Elisoccorso: € 3.100,00;

- Ambulanza: € 225,00;

2. di attivare dal corrente anno, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, la rilevazione delle prestazioni di trasporto da addebitare alle altre Regioni nell'ambito della mobilità sanitaria (flusso G), secondo le specifiche tecniche di dettaglio da comunicarsi a cura del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

3. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere Universitarie, presso le quali sono presenti le Centrali Operative del 118 di Puglia, sono tenute alla rilevazione delle prestazioni di trasporto di cui al suddetto flusso, pena l'automatica decadenza dei Direttori Generali, prevista dalla normativa richiamata nello schema di contratto approvato con DGR n. 2341/2011, in caso di mancato invio dei dati o grave ritardo nella trasmissione degli stessi;

4. di istituire un tavolo tecnico per l'aggiornamento periodico delle tariffe per i trasporti con ambulanza ed in elisoccorso, erogato attraverso il servizio del 118, ai fini degli addebiti della mobilità sanitaria regionale, composto dal Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi (in qualità di coordinatore), dal Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza Urgenza e dai Direttori delle Centrali Operative del 118 di Puglia;

5. di stabilire che la partecipazione al suddetto tavolo tecnico da parte dei componenti nominati è a titolo gratuito in quanto svolta ratione officii;

6. di approvare il "modello organizzativo" di attuazione delle procedure di mobilità sanitaria interregionale come descritto in narrativa;

7. di dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di procedere alle necessarie notifiche del presente provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Dative F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
